PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1009 DEL 13/09/2018

Settore URBANISTICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2018/0203 - PRATICA N.PRNGZN61R23L952B-10072018-1130 - SUAP 5937 - COSTRUZIONE NUOVA

ABITAZIONE - VARIANTE - COMUNE DI VILLAGA

RICHIEDENTE: PRIANTE GRAZIANO

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta in data 25/07/2018 prot. n. 49220 con la quale è stata trasmessa la richiesta della ditta PRIANTE GRAZIANO finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso l'immobile sito in Comune di VILLAGA, VIA SALGAN 3, Foglio 15 mappale 63;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, prot. n. 52361 del 06/08/2018;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

ESAMINATO il progetto e ritenuto che l'intervento sia rispettoso del vincolo suddetto, persegua il fine della tutela dei valori paesaggistici e non alteri le caratteristiche dei luoghi in modo tale da modificare negativamente gli aspetti peculiari della zona che hanno portato all'istituzione del vincolo;

VISTO il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio nella seduta del 03/08/2018;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa contenente la proposta di accoglimento dell'istanza, redatta in ottemperanza all'art. 146 c. 7 del D.Lgs. n. 42 del 2004, trasmessa alla competente Soprintendenza unitamente ad una copia del progetto con nota n. 52361 del 06/08/2018 e ricevuta in data 07/08/2018;

VISTO l'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dalla competente Soprintendenza con lettera prot. n. 22568 del 07/09/2018;

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23,04,2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

- 1. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, relativa agli interventi previsti dal progetto come descritto dagli elaborati grafici allegati alla pratica SUAP PRNGZN61R23L952B-10072018-1130 in oggetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
- 2. L'invio della presente autorizzazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; alla Regione Veneto Direzione Urbanistica e Paesaggio e al Comune di VILLAGA.
- 3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- 4. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRECISA CHE

- Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e non dà titolo alcuno alla esecuzione degli interventi.
- Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
- Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.
- Gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alle seguenti prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza e contenute nell'allegato parere prot. n. 22568 del 07/09/2018: L'impianto fotovoltaico sulla falda del portico dovrà avere un'estensione limitata all'effettivo fabbisogno dell'abitazione e dovrà essere realizzato con pannelli di colore rosso brunito a superficie non riflettente, senza alcuna bordatura di colore bianco o grigio-metallico, in modo da risultare in continuità cromatica con il resto della copertura in coppi.
- Ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, il presente provvedimento è efficace per un periodo di 5 anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di

quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

- Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013).
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.
- Ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01140751034314.

Vicenza, 13/09/2018

Sottoscritta dal Dirigente (BAVARESCO ROBERTO) con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Zorzan